



COMUNE DI PORTE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PORTE

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 15 in data 28/09/2006**

Art. 1

1. Il Consiglio in prima convocazione è validamente costituito con la presenza di n. 7 membri. In seconda convocazione la seduta è valida purché intervengano almeno 4 consiglieri.
2. Ai fini di cui al comma 1 non si computa il Capo dell'amministrazione.

Art. 2

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco o di vacanza della carica la sostituzione compete al Vicesindaco.
3. Qualora il Vicesindaco sia un soggetto estraneo al consiglio esso non potrà presiedere l'assemblea; in quel caso le funzioni di Presidente del Consiglio, in caso di assenza od impedimento del Sindaco, saranno esercitate dal Consigliere anziano.
4. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco l'assemblea sarà presieduta dal Consigliere anziano.

Art. 3

1. Il Consiglio è convocato dal presidente attraverso avvisi da consegnarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data della seduta per le sessioni ordinarie e 3 giorni prima per quelle straordinarie.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto a 24 ore in caso di necessità ed urgenza come pure nel caso di aggiunta di argomenti.
3. La consegna dell'avviso può avvenire anche via fax o posta elettronica.
4. L'avviso di convocazione deve indicare data, orario e luogo della convocazione, nonché l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
5. L'avviso va consegnato anche ai membri esterni della Giunta ed al Revisore del conto quando questi sia interessato all'argomento .

Art. 4

1. Le proposte di deliberazione afferenti oggetti di competenza del Consiglio possono essere presentate:

- a) da ogni membro del Consiglio singolarmente, unitamente ad altri consiglieri, o attraverso il gruppo consiliare cui aderisce
- b) dal Capo dell'Amministrazione
- c) dalla Giunta;
- d) dai Responsabili dei servizi;
- e) dalle Commissioni consiliari, nei limiti delle competenze per materia ad esse attribuite.

Le proposte di deliberazione saranno poste in discussione del primo Consiglio Comunale utile successivo alla data di presentazione delle proposte stesse.

2. In caso di proposta della Giunta Comunale la stessa dovrà essere preventivamente adottata con deliberazione dalla stessa.

3. I Responsabili dei Servizi potranno sottoporre le loro proposte di deliberazione al Sindaco;

4. Il singolo Assessore non può presentare proposte al consiglio se non per il tramite della giunta o nella sua veste di consigliere, qualora ricopra anche detta carica.

Art. 5

1. Sulle proposte di deliberazione devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

2. Le proposte devono essere messe a disposizione dei membri del Consiglio, corredate di ogni atto istruttorio ivi compresi i pareri di cui al comma 1, almeno 2 giorni prima della seduta, fatti salvi i casi di sedute d'urgenza.

3. Eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione possono essere presentati:

- dal Capo dell'Amministrazione;
- dalla Giunta;
- dal singolo consigliere.

4. Gli emendamenti possono

essere presentati non oltre 24 ore prima della seduta e su di essi devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ove afferiscano proposte di deliberazione su cui siano stati acquisiti i predetti pareri.

5. Il proponente la deliberazione non può presentare emendamenti alla proposta.

6. Decorso il termine di cui al comma 4 non è possibile la presentazione di emendamenti se non con il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta e conseguente rinvio della discussione ad altra seduta al fine di consentire l'acquisizione dei pareri.

Art. 6

1. Le proposte di deliberazione sono discusse secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno.

2. E' facoltà dal Capo dell'amministrazione quella di dichiarare urgente una proposta di deliberazione; in tal caso la discussione della proposta ha precedenza assoluta su ogni altra.

Art. 7

1. E' consentito al singolo consigliere la presentazione di interrogazioni ed interpellanze.

2. Ad interrogazioni ed interpellanze dovrà darsi risposta nel primo Consiglio comunale utile, se presentate nel termine di 10 giorni antecedenti la data della convocazione.

3. La risposta dovrà essere data dal capo dell'Amministrazione o dall'Assessore eventualmente delegato.

4. La risposta dovrà essere fornita durante il primo consiglio utile , a discrezione del soggetto destinatario dell'istanza:

a) in forma scritta nei casi contemplati dalla privacy;

b) in forma orale in sede di Consiglio;

Art. 8

1. E' consentita al singolo consigliere la presentazione di mozioni su ogni oggetto di competenza esclusiva dell'ente locale.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto ed è posta all'Ordine del Giorno della prima seduta consiliare utile e sottoscritta da un quinto dei Consiglieri assegnati.

Art. 9

Dopo la lettura dell'interrogazione e delle interpellanze quando la risposta è data in forma orale, nonché della mozione, uno dei richiedenti potrà illustrarla per non oltre dieci minuti. Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore all'uopo incaricato potranno dar luogo a replica del suddetto richiedente per non più di cinque minuti.

2. Qualora la richiesta fosse firmata da più Consiglieri, il diritto di illustrarla e di replica spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia ad uno degli altri firmatari.

3. Interrogazioni – interpellanze e mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un'ora della seduta.

Art. 10

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. La seduta può essere dichiarata segreta dal Presidente solo qualora si discuta di argomenti tutelati dalla legge sulla tutela dei dati personali e sensibili.

Art. 11

1. Ai fini della valida costituzione di un nuovo gruppo consiliare nel corso della legislatura si richiede l'adesione ad esso di almeno tre membri del consiglio.
2. I consiglieri non aderenti a gruppo alcuno confluiscono automaticamente nel gruppo misto.

Art. 12

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo consiliari
2. La conferenza è presieduta dal presidente del consiglio ed è composta da tutti i capigruppo consiliari.
3. La conferenza ha solo ed esclusivamente funzioni di ausilio e supporto del presidente del consiglio che la può sentire in ogni momento, nell'esercizio delle competenze attribuitegli.

ART. 13

Il Consiglio comunale può istituire commissione consiliari e commissione miste.

ART. 14

Il numero delle commissioni consiliari e le materie di rispettiva competenza sono determinati dal consiglio con deliberazione.

In ogni commissione ogni gruppo consiliare è rappresentato da un unico consigliere portatore del numero di voti di cui il gruppo dispone in consiglio.

I gruppi con più di 3 iscritti possono essere rappresentati da due consiglieri i quali si ripartiranno il numero di voti di cui dispone il gruppo.

I membri delle commissioni in numero non superiore a 5 sono nominati dal presidente del consiglio su designazione vincolante dei capogruppo consiliari.

Qualora nel corso del mandato un consigliere cambi gruppo decade automaticamente dalla commissione di cui fa parte.

In ogni momento un capogruppo consiliare può richiedere la sostituzione del proprio rappresentante in seno ad una commissione; detta proposta ha natura vincolante per il presidente del consiglio.

Art. 15

1. Le commissioni consiliari hanno funzioni
 - a) referente
 - b) propositive
 - c) consultive;

d) di controllo.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti delle materie assegnate alla competenza della commissione.

Art. 16

1. Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare l'istituzione di commissioni di indagine su rilevanti aspetti dell'attività amministrativa dell'Ente.

2. Dette commissioni sono composte con criterio proporzionale così come le commissioni consiliari e sono presiedute da un rappresentante di un gruppo di minoranza.

3. La commissione di indagine ha accesso ad ogni atto dell'ente e può disporre l'audizione di ogni soggetto, interno ed esterno all'ente.

4. La commissione deve concludere i propri lavori con una relazione al consiglio, entro il termine assegnatole in sede di istituzione.

Art. 17

1. Ogni commissione elegge nel proprio seno il presidente con voto palese.

2. Ogni membro della commissione esprime tanti voti quanti sono quelli di cui è portatore in seno alla commissione.

3. Per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti di cui sono portatori i membri tutti della commissione.

4. La presidenza delle commissioni di indagine e di ogni commissione con funzioni di garanzia o controllo spetta ad un rappresentante dei gruppi di minoranza.

. Limitatamente alle commissioni di cui comma 4 alla votazione per l'elezione
5 del presidente partecipano solo i membri della commissione rappresentanti i gruppi di minoranza.

6. Il presidente nomina il vicepresidente della commissione nell'ambito dei membri della stessa.

7. La verbalizzazione dei lavori della commissione è garantita, a turno da uno dei componenti la commissione stessa.

8. Alle sedute delle commissioni possono intervenire il capo dell'amministrazione ed i membri della giunta, a cui pertanto deve essere comunicato l'avviso di convocazione. Devono altresì essere invitati i revisori dei conti qualora all'ordine del giorno siano iscritti il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione, variazioni di bilancio o ratifica di variazioni

. Alle sedute possono essere invitati anche ulteriori soggetti interni ed esterni all'ente, il cui apporto sia ritenuto opportuno da parte della commissione o del suo presidente.

10. Segretario generale, direttore generale e dirigenti dell'ente possono partecipare alle sedute solo se autorizzati dal capo dell'amministrazione ed invitati dal presidente della commissione.

Art. 18

Per le Commissioni miste il numero delle commissioni e le materie di rispettiva competenza sono determinati dal consiglio.

Il presidente della commissione dovrà essere un consigliere comunale.

Le commissioni miste sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 19

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento si dovrà far riferimento allo Statuto comunale, leggi e regolamenti in vigore.

Art. 20

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo alla scadenza del deposito ai sensi di comma 2 dell'art. 54 dello Statuto